

Allegato
deliberazione n. 6/CdI
del 9.02.2024



REGOLAMENTO LIBERA PROFESSIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. 6/CdI del 9 febbraio 2024

Sommaro

ART. 1 - PREMESSA	3
ART. 2 - CRITERI GENERALI.....	3
ART. 3 - ARTICOLAZIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE AZIENDALE E SUE DEFINIZIONI	4
A. ARTICOLAZIONE.....	4
B. DEFINIZIONI	4
ART. 4 - PRESTAZIONI EROGABILI IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE/SOLVENZA	5
ART. 5 - PERSONALE AVENTE TITOLO ALL'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE: PERSONALE DIRIGENTE MEDICO E SANITARIO.....	5
ART. 6 - PERSONALE CON LIMITATA POSSIBILITA' DI ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA (EX ART. 57 CC.CC.NN.LL. DELLA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA NON MEDICA)	6
ART. 7 - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI.....	6
ART 8. MODALITÀ DI ACCESSO e GESTIONE UTENTI	7
ART. 9 - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E SOLVENZA AZIENDALE IN REGIME AMBULATORIALE.....	8
9.1- Istruttoria della domanda ed autorizzazione per l'ALPI ambulatorial.....	8
9.2 Tipologia e ambito di applicazione dell'ALPI ambulatoriale	8
ART. 10 - PRESTAZIONI RESE AL DOMICILIO DELL'UTENTE	9
ART. 11- ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN CONVENZIONE PRESSO ALTRE STRUTTURE	9
ART.12 - ATTIVITÀ IN AREA A PAGAMENTO / Solvenza (AP)	10
ART.13- CRITERI GENERALI PER LA FORMULAZIONE DELLE TARIFFE.....	11
ART. 14 – MODALITÀ DI CONTROLLO ALPI E SANZIONI.....	12
ART. 15 - ASPETTI ETICI E COMPORTAMENTALI	12
ART. 16- PAGAMENTO DEI COMPENSI	12
ART. 17 - NORMA FINALE E DI RINVIO	12
TABELLE RIASSUNTIVE	13
Modello1: RICHIESTA DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI AMBULATORI AZIENDALI	14
Modello 2: RICHIESTA DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE AL DOMICILIO DELL'UTENTE	15

ART. 1 - PREMESSA

Il presente regolamento definisce le modalità operative per l'organizzazione e la gestione della Attività Libero- Professionale Intramoenia (ALPI) aziendale con l'obiettivo di garantire la libera scelta delle prestazioni sanitarie al cittadino, e delle attività di privato istituzionale della cosiddetta Area a Pagamento (AP) con l'obiettivo di effettuare attività ambulatoriali riducendo le liste di attesa determinate dalla domanda eccedente la offerta predeterminata dal contratto con il Servizio Sanitario Regionale.

L'esercizio dell'attività libero professionale deve essere coerente con le finalità istituzionali dell'ASP Golgi Redaelli e deve essere svolto sulla base delle disposizioni di legge vigenti (Legge 120/2007 e DL 158/2012)

Sono individuate quali finalità quelle di:

- fornire un livello di offerta sanitaria integrativa e non sostitutiva a quella rappresentata dai servizi prestati all'utenza per conto del SSN;
- assicurare risposte adeguate ai bisogni di salute della popolazione continuando a garantire prioritariamente tutti i livelli di assistenza previsti dal SSN;
- salvaguardare la libera scelta individuale degli utenti che si rivolgono alla struttura;
- valorizzare le competenze professionali di tutto il patrimonio aziendale di risorse umane che rappresenta il principale elemento di qualità e competitività dei servizi che l'Azienda rende disponibili;
- mettere in primo piano il ruolo congiunto e di reciproca interdipendenza esistente tra l'ASP ed i suoi Dirigenti che all'interno della organizzazione dell'Azienda costruiscono la propria crescita professionale e la propria capacità operativa;
- garantire coerenza con le finalità istituzionali dell'Azienda tutelandone l'integrale e prioritario assolvimento;
- garantire la trasparenza dell'offerta di prestazioni e di un tariffario che tenga conto delle esigenze di completa copertura dei costi aziendali e del margine di finanziamento previsto dalla normativa per l'abbattimento delle liste d'attesa e prevenzione, oltre che di una adeguata valorizzazione economica delle professionalità del personale dipendente operante nell'Azienda;
- assicurare che l'organizzazione aziendale garantisca, con tutto il proprio personale e con le proprie strutture, la continuità di cura ed assistenza fornita abitualmente a tutti gli utenti indipendentemente dal regime di assistenza scelto.

ART. 2 - CRITERI GENERALI

L'Azienda favorisce il massimo sviluppo dell'attività che, intesa come modalità organizzativa complementare e non alternativa all'attività istituzionale, è esercitata nel rispetto dei seguenti principi:

- salvaguardia del diritto del cittadino alla continuità delle cure, intesa anche in riferimento alla modalità organizzativa ritenuta più soddisfacente;
- assenza di contrasto con le finalità e gli obiettivi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- identificazione di modalità organizzative non di ostacolo, al pieno svolgimento delle attività istituzionali.

Le prestazioni in regime di libera professione sono erogate al di fuori del normale orario di servizio nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionali e libero professionali e non devono in alcun modo interferire con il normale e corretto svolgimento dell'attività istituzionale.

L'attività non deve essere concorrenziale nei confronti del SSN (art.15 quinquies del D. Lgs n. 502/92).

non può comportare per ciascun Dirigente un volume di orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali e non può superare i limiti autorizzati (L. 189/2012).

L'ALPI rientra nelle finalità istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale con particolare riferimento alla tutela, da parte del servizio pubblico, della salute dei cittadini ed è esercitata in sintonia con le finalità proprie dell'Azienda.

L'ALPI può essere svolta anche nelle strutture e negli spazi utilizzati per l'attività istituzionale ed è prestata, di norma, nella disciplina di appartenenza.

L'azienda individua, anche su indicazione dei sanitari interessati e nei limiti previsti dell'art. 22-bis del D.L. 223/06, convertito in legge 248/06 unitamente alla Legge 120/2007, D.L 158/2012, strutture pubbliche o private, purché non accreditate, con le quali stabilire convenzioni per lo svolgimento dell'attività suddetta. Le tariffe saranno concordate tra le parti, compresa l'ALPI svolta in forma allargata in ambulatori privati.

Durante l'esercizio dell'attività a pagamento o in ALPI non è consentito l'uso del ricettario SSN (cfr. art. 15 quinquies, 4° comma, D. Lgs. 229/99).

L'ALPI, adotta coperture assicurative o altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera, a tutela dei pazienti e del personale, in coerenza con i contratti collettivi nazionali di lavoro e la normativa in vigore (art. 21 del CCNL 2002-2005 e art. 27 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito nella L. 114/2014).

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE AZIENDALE E SUE DEFINIZIONI

A. ARTICOLAZIONE

Il Regolamento dell'ALPI si articola come segue:

Attività in Libera Professione individuale:

- attività clinica in regime ambulatoriale;
- attività in convenzione presso altre strutture;
- attività svolta a domicilio;
- certificazioni.

Attività in Libera Professione richiesta da terzi in regime di solvenza:

- attività clinica in regime ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- attività in convenzione per altre strutture;
- area a pagamento.

B. DEFINIZIONI

- Per **attività in Libera Professione Intramoenia** del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende *“l'attività che detto personale,*

individualmente o in équipe, esercita fuori orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi/sostitutivi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni"

- Per **attività in Libera Professione richiesta da terzi in regime di Solvenza** si intende l'attività a pagamento chiesta all'Azienda da singoli utenti, Strutture Sanitarie, Enti Assicurativi e Mutue senza la scelta del Professionista, alla quale il Dirigente può partecipare individualmente o in équipe alle condizioni stabilite dal presente regolamento (cfr. art.15 quinquies del D. Lgs n. 502/92).
- Per **attività in Convenzione** si intende l'attività chiesta da soggetti terzi con i quali l'Azienda stipula apposita convenzione in cui sono definite le condizioni economiche e le modalità di erogazione.
- Per **Area a Pagamento** si intendono le prestazioni aggiuntive richieste dall'Azienda ai propri dirigenti medici e sanitari e al personale del comparto al fine di ridurre le liste d'attesa.

ART. 4 - PRESTAZIONI EROGABILI IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE/SOLVENZA

L'ALPI è esercitata nelle seguenti modalità:

- **Libera Professione Individuale**, è caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo Dirigente di qualunque profilo, disciplina, specialità a cui chiedere l'erogazione della prestazione libero professionale. L'attività viene svolta nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal Direttore Socio Sanitario, e/o in forma di intramoenia allargata in ambulatori esterni con tracciabilità delle prestazioni e dei pagamenti.
- **Libera Professione richiesta da Terzi in regime di Solvenza** all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta all'Azienda di prestazioni sanitarie, che possono essere erogate a persone fisiche anche per il tramite di mutue, assicurazioni o fondi integrativi/sostitutivi al SSN, senza la richiesta nominale di un professionista.

Si esercitano:

- in regime ambulatoriale (anche al domicilio del paziente);
- nell'ambito dei servizi di diagnostica strumentale e cura.

ART. 5 - PERSONALE AVENTE TITOLO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE: PERSONALE DIRIGENTE MEDICO E SANITARIO

L'esercizio dell'attività libero professionale è consentito a tutto il personale medico ed alle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Per quanto riguarda il personale del comparto la normativa nazionale contempla unicamente la possibilità di svolgere attività in solvenza.

L'ALPI può essere esercitata dai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, sia indeterminato che determinato, assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.

Il passaggio al rapporto di lavoro esclusivo e viceversa può essere richiesto dal Dirigente entro il 30 novembre di ogni anno ed avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 6 - PERSONALE CON LIMITATA POSSIBILITA' DI ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA (EX ART. 57 CC.CC.NN.LL. DELLA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA NON MEDICA)

Trattasi di personale della dirigenza Medica e Sanitaria non medica che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Al personale in argomento si applicano le medesime limitazioni di accesso di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Non rientrano inoltre tra detto personale i dirigenti che, pur avendone facoltà, hanno scelto di non esercitare attività libero professionale intramuraria.

La ripartizione di tale fondo avviene secondo criteri stabiliti con le Organizzazioni Sindacali in sede di contrattazione integrativa aziendale. Ai percettori non può derivare in ogni caso un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai Dirigenti che espletano l'ALPI.

ART. 7 - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

L'ALPI è prestata nelle discipline di appartenenza o in discipline equipollenti, salvo quanto previsto dagli atti d'indirizzo e coordinamento emanati in sede nazionale e regionale.

Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, previo parere favorevole del Direttore Socio Sanitario a svolgerla presso altra sede.

Le OO.SS non autorizzano, ma esprimono il loro parere a riguardo a queste fattispecie nei contratti integrativi aziendali, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in una disciplina diversa da quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa, purché tale attività sia compresa tra quelle erogabili in via istituzionale.

Lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramoenia deve avvenire nella salvaguardia e pieno rispetto dei tempi di attesa previsti per le attività specialistiche ambulatoriali e di ricovero svolte in regime istituzionale, avuto specifico riguardo a quanto già negoziato dall'amministrazione con la competente ATS e alle vigenti disposizioni regionali.

Lo svolgimento dell'ALPI è vietato nei casi previsti dalla normativa vigente in tema di incompatibilità.

In particolare, in tali casi, è posto divieto in forma assoluta di svolgere qualsiasi prestazione in favore di terzi sia pubblici che privati.

I professionisti che svolgono attività di libera professione intramoenia devono essere in possesso di idonea Polizza assicurativa per il rischio professionale.

Non è consentito, inoltre, l'esercizio della libera professione nei seguenti casi:

- durante i turni di pronta disponibilità e di guardia;
- durante i periodi di malattia e infortunio;
- durante i periodi di astensione obbligatoria dal servizio e di congedo parentale;
- durante permessi e/o congedi;
- adesione allo sciopero;

- durante i periodi di aspettativa a qualunque titolo concessa;
- tutti gli altri casi che inibiscono l'attività lavorativa;
- ai Dirigenti a tempo ridotto;

Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente Regolamento:

- partecipazioni a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso enti e ministeri;
- relazioni a convegni e pubblicazioni dei relativi interventi;
- partecipazione a comitati scientifici;
- partecipazione a organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale, non in veste di dirigenti sindacali;
- attività professionale sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso spese sostenute a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni o associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata, dalla totale gratuità delle prestazioni;
- consulenze tecniche di ufficio CTU/CTP, quali attività peritali e medico legale;

ART 8. - MODALITÀ DI ACCESSO e GESTIONE UTENTI

L'accesso alle prestazioni libero-professionali ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio può avvenire con diverse modalità, che comunque devono ricondursi al CUP aziendale che sarà in possesso dei piani di lavoro dei singoli sanitari e dei servizi diagnostici interessati. La gestione dell'ALPI avviene attraverso un sistema di prenotazione e incasso differenziato rispetto a quello istituzionale.

Tutte le agende per le prenotazioni delle prestazioni sono autorizzate dalla Direzione Socio Sanitaria e configurate sugli applicativi aziendali, in base a quanto previsto dalla L. 120/2007 e successive modifiche e integrazioni.

L'accesso deve avvenire direttamente tramite il CUP (anche mediante richiesta di visita domiciliare), che provvede a comunicare all'addetto la prenotazione per il suo inserimento nei piani di lavoro;

Il CUP aziendale gestisce:

- la richiesta di prenotazione da parte dei pazienti;
- i calendari delle agende dei diversi Professionisti;
- le informazioni sul tariffario;
- l'accettazione amministrativa dei pazienti;
- la fatturazione delle prestazioni a seconda della Struttura Sanitaria coinvolta

Il CUP aziendale garantisce il contatto telefonico per lo spostamento dei pazienti in caso di modifica (malattia, ferie, impegni istituzionali, ecc.) degli orari o dei giorni di attività rispetto a quanto autorizzato dal Direttore Socio-Sanitario.

Il paziente che richiede una prestazione in regime di libera professione o in solvenza deve, in ogni

caso, essere preventivamente informato dell'onere economico che dovrà sostenere.

Il pagamento delle prestazioni viene effettuato anticipatamente presso il CUP aziendale. Ad avvenuto pagamento viene rilasciata all'utente una fattura con indicato l'importo pagato.

Tutte le informazioni relative all'ALPI (nominativi professionisti, prestazioni erogate, luoghi di erogazione, modalità di prenotazione, tempi, ecc..) devono essere pubblicate sul sito aziendale a fine di dare maggiore trasparenza possibile all'attività libero-professionale

Negli studi privati devono essere esposti l'autorizzazione aziendale ed il relativo tariffario, tenuto conto delle disposizioni vigenti

ART. 9 - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E SOLVENZA AZIENDALE IN REGIME AMBULATORIALE

9.1- Istruttoria della domanda ed autorizzazione per l'ALPI ambulatoriale

I Dirigenti Medici e Sanitari che optano per l'esercizio della libera professione intramoenia negli spazi aziendali, per ottenere il rilascio dell'autorizzazione devono presentare all'ufficio incaricato apposita richiesta (utilizzando la modulistica aziendale) indicando:

- specialità;
- tipologia delle prestazioni che si intendono svolgere e relative tariffe proposte
- uso di attrezzature;
- i giorni e gli orari
- sede e locali in cui si intende esercitare l'attività;
- beni di consumo eventualmente utilizzabili, con particolare riferimento ai farmaci ed ai presidi medici (in questo caso gli acquisti devono essere diversificati fra attività istituzionali e libera professione per una corretta gestione del bilancio ALPI)

9.2 - Tipologia e ambito di applicazione dell'ALPI ambulatoriale

Lo svolgimento dell'attività libero-professionale deve essere organizzato in modo tale da garantire il pieno assolvimento dei compiti di istituto e deve, in ogni caso, essere subordinato all'impegno del medico a garantire la piena funzionalità dei servizi con SSN

Le modalità organizzative debbono prevedere, per l'attività libero-professionale in regime ambulatoriale, orari diversi da quelli stabiliti per l'attività ambulatoriale ordinaria.

L'attività libero-professionale ambulatoriale può altresì essere svolta in studi privati convenzionati o in convenzione con strutture sanitarie non accreditate.

- A. autorizzazione a svolgere **attività Libero Professionale in studi professionali privati dei singoli dipendenti (Intramoenia Allargata)** ai sensi dell'art. 72, comma 11 della L.n.448/98 e successive leggi già citate; l'attività deve sempre essere svolta fuori orario di servizio, in tal caso la riscossione delle tariffe relative alle prestazioni libero professionali sarà effettuata dai Sanitari medesimi tramite POS. Sarà invece onere dell'azienda a provvedere all'emissione della fattura relativa alla prestazione sanitaria.
- B. **convenzionamento con strutture sanitarie private non accreditate (SPNA)** ai sensi dell'art. 72, comma 11, della l. n. 448/98, salvo diverse determinazioni in merito, l'attività deve essere sempre svolta fuori orario di servizio; la riscossione delle tariffe relative alle prestazioni libero-professionali sarà effettuata dalla SPNA. Tale struttura renderà le prestazioni eseguite ad ASP e provvederà al pagamento degli importi mensilmente trattenendo

la percentuale stabilita per le attività di supporto e gestione. ASP provvede poi ad attribuire la parte di competenza del dirigente medico unitamente alle competenze stipendiali. ASP a pagamento avvenuto liquida al dirigente quanto spettante.

Il Direttore Socio Sanitario esprime parere con riferimento ai volumi delle prestazioni libero professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli erogati a carico del SSN (in orario di servizio), avvalendosi anche del supporto del Controllo di Gestione e Servizi Informativi.

Il Direttore Socio Sanitario esprime parere con riferimento alla natura delle prestazioni erogate, nonché all'organizzazione dell'attività: orari, spazi, strumentazione richiesta, beni di consumo (farmaci e presidi medici) di basso costo. Nel caso sia stato richiesto il coinvolgimento di altre figure professionali del comparto (anche questi professionisti devono essere preventivamente identificati e autorizzati) per il supporto diretto, è compito del Direttore Medico di Presidio verificarne l'effettiva disponibilità con il coordinatore infermieristico dell'ambulatorio.

Il Direttore Socio Sanitario autorizza/non autorizza, l'esercizio dell'attività in libera professione come richiesto dal Professionista.

L'ALPI è eseguita al di fuori dell'orario di servizio e monitorata tramite specifica rilevazione, con apposita (causale di timbratura) se esercitata all'interno degli istituti aziendali.

ART. 10 - PRESTAZIONI RESE AL DOMICILIO DELL'UTENTE

Ai sensi dell'art. 58 5° comma, del CCNL 8.06.2000, al Dirigente è consentito l'esercizio dell'ALPI al domicilio dell'assistito.

L'attività a domicilio è svolta dal Dirigente, su richiesta del singolo assistito, al di fuori dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio.

Le prestazioni al domicilio devono essere prenotate presso il CUP aziendale; l'avvenuta erogazione deve essere sempre successivamente confermata. Il pagamento della prestazione può avvenire al momento della prenotazione tramite applicativo di accoglienza digitale, oppure al momento della effettuazione della visita tramite POS (moneta elettronica); la relativa fatturazione avverrà contestualmente al pagamento su portale di accoglienza digitale oppure a seguito della conferma in caso di pagamento al medico tramite POS. L'erogazione delle competenze spettanti al Dirigente potrà avvenire solo dopo accertamento dell'avvenuta riscossione.

Il corrispettivo deve affluire all'Azienda che provvederà a riconoscere al Dirigente interessato il rispettivo compenso detratti i relativi oneri e tributi.

ART. 11 - ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN CONVENZIONE PRESSO ALTRE STRUTTURE

Per tale forma di attività si intende quella di consulenza chiesta all'Azienda da soggetti terzi con i quali l'Azienda stipula apposita convenzione in cui sono definite le modalità di erogazione. Detta attività è riservata ai Dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo ed è esercitata al di fuori dell'orario di servizio, nella disciplina di appartenenza o, previa autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

L'Azienda valuta e verifica attraverso la Direzione Socio Sanitaria l'opportunità e la convenienza alla stipula del rapporto e attesta che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale.

L'attività consulenziale si attiva per volontà dell'Istituzione od Ente richiedente. L'individuazione del personale viene effettuata dal Direttore Socio Sanitario, nel rispetto del principio della fungibilità e

rotazione del personale.

In tal caso, il richiedente formulerà idonea proposta all'Amministrazione specificando la natura della prestazione richiesta fuori orario di servizio, l'impegno orario, il compenso omnicomprensivo, il Professionista individuato e le modalità di versamento del corrispettivo all'amministrazione.

Qualora l'attività consulenziale sia a carattere occasionale, non si darà luogo alla stipula di una convenzione, ma si provvederà con semplice autorizzazione all'incarico (purché nei limiti economici Previsti dalla legge di 5000 euro anno).

Tali onorari sono incassati direttamente dall'Azienda previa fatturazione. L'Azienda provvede poi ad attribuire la parte di competenza del dirigente medico unitamente alle competenze stipendiali.

Le consulenze, nella forma descritta, concorrono con le altre tipologie di attività libero professionale alla determinazione del limite di impegno orario e di attività (art.2).

Qualora l'attività richiesta da terzi sia svolta in orario di servizio, l'attività è considerata istituzionale ed al personale non viene riconosciuto alcun compenso economico.

La durata delle convenzioni o degli incarichi sarà di norma annuale, con possibilità di rinnovo.

ART.12 - ATTIVITÀ IN AREA A PAGAMENTO / Solvenza (AP)

Per attività AP (in solvenza) si intendono le prestazioni richieste dall'Azienda ai propri dirigenti medici e sanitari ad integrazione dell'attività erogata con oneri a carico del SSN e per garantire prestazioni aggiuntive al fine di ridurre le liste di attesa (art. 55 comma 1, lett. d), dei CC.CC.NN.LL 8.6.2000 e DPCM 27.3.2000).

Si tratta di una modalità di attivazione di servizi straordinaria, motivata da esigenze non derogabili di controllo delle liste d'attesa e da utilizzarsi per periodi predefiniti con motivato provvedimento della Direzione Aziendale.

L'Azienda definisce volumi, tempi, modalità di esecuzione delle prestazioni, compiti, tariffe, compensi e stende specifici protocolli.

L'azienda provvede ad erogare le prestazioni avvalendosi di professionisti della specifica professionalità richiesta, che effettuano le prestazioni di norma in orario aggiuntivo al normale debito orario.

Al fine dell'attribuzione delle quote al personale, il Direttore/Responsabile della struttura interessata, fornisce i dati necessari alle verifiche di congruità:

- elenco del personale che ha partecipato all'attività;
- orari nei quali l'attività è stata svolta;
- elenco e numero delle prestazioni erogate/attività svolte.

Le fasce orarie entro cui svolgere le prestazioni in regime AP sono concordate tra l'Azienda ed i dirigenti e, in ogni caso, aggiuntive a quelle già utilizzate per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Il CUP aziendale predisponde una relazione trimestrale sull'andamento dei tempi d'attesa e valuta l'efficacia dei protocolli sulle liste d'attesa.

Le prestazioni sono erogate nell'ambito dei compiti di istituto dell'Azienda a favore degli utenti del SSN.

L'Azienda può, in qualunque momento, interrompere, prorogare o modificare i protocolli di AP, qualora intervengano contestazioni di irregolarità, valutazioni negative sull'accessibilità alle

prestazioni, necessità derivanti dalla periodica valutazione sui tempi di attesa o qualora venissero adottate nuove direttive o regolamentazioni in materia.

Il personale che partecipa all'attività in AP è tenuto a seguire le stesse regole previste per l'ALPI oggetto dei precedenti articoli. Il personale in particolare non può accumulare un debito orario nei mesi di competenza o precedenti.

Il personale del comparto che partecipa all'attività in AP al fine di soddisfare le esigenze di espletamento della stessa, viene considerato personale di supporto deve essere preventivamente identificato e autorizzato a svolgere attività.

ART.13 - CRITERI GENERALI PER LA FORMULAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe delle prestazioni, al netto degli onorari stabiliti per i Dirigenti che erogano le prestazioni, devono coprire tutti i costi, e prevedere un margine positivo per l'Azienda.

Il Dirigente medico e il sanitario, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'ALPI, indica per le prestazioni ambulatoriali, il valore della tariffa da esporre al paziente per ciascuna tipologia di prestazione.

Gli onorari dei dirigenti medici non possono essere in contrasto con le direttive previste dal DPR 17.02.1992 "Approvazione della tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche".

Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in tutte le articolazioni previste, devono comprendere, oltre all'onorario del professionista interessato, tutti i costi sostenuti, gli oneri fiscali e tributari, le quote di accantonamento dei fondi comuni previsti, nonché le quote spettanti all'amministrazione.

I fattori che concorrono alla determinazione della tariffa per l'utente sono:

- onorario del professionista;
- fondo perequazione dirigenti ovvero una quota del 5% di tutti i proventi dell'ALPI, al netto delle quote a favore dell'Azienda da destinare alla perequazione per quelle discipline sanitarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio dell'ALPI di cui all' art. 8 – 1° comma D.M. 28/02/97 all'art. 4 – 1° comma del D.M. 31/07/97 (fondo aziendale) e all'art. 57 2° comma lettera - i dei CC.CC.NN.LL 8/6/2000;
- quota per il personale di supporto diretto
- l'IRAP, qualora dovuto, è a carico dell'ente, ed è calcolata sul compenso del personale e portata in incremento della tariffa finale;
- quota aziendale del 5% prevista dall'art. 2 bis legge 189/2012 (Fondo Legge Balduzzi- quota che viene accantonata dall'azienda per interventi di prevenzione ovvero per finanziare l'acquisizione di prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste di attesa istituzionali)
- quota personale del comparto di supporto indiretto 3% - quota percentuale pari al 3% dei proventi dell'ALPI, al netto delle quote a favore dell'Azienda. La ripartizione del fondo sarà frutto di contrattazione tra l'Azienda e le organizzazioni sindacali del comparto.
- quota da riservare all'Azienda;
- altri costi in relazione al tipo di prestazione richiesta dal paziente (materiale di consumo, spazi, attrezzature etc..)

Ogni tariffa è valutata dal Controllo di Gestione al fine della verifica della copertura dei costi. Nel caso in cui si manifesti una variazione nella struttura dei costi, il Controllo di Gestione verifica se le

quote stabilite per la copertura dei costi aziendali risultano congrue. Le tariffe per prestazioni richieste da terzi in regime di solvenza sono definite dall'Azienda.

Le tariffe per prestazioni richieste da terzi in regime di solvenza sono definite dall'Azienda.

Nell'ambito dei convenzionamenti con Enti e Assicurazioni, l'Azienda si riserva la facoltà di concedere e accettare i tariffari degli enti convenzionati.

ART. 14 - MODALITÀ DI CONTROLLO ALPI E SANZIONI

Al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento, di garantire l'attività istituzionale e di salvaguardare la piena tutela dell'utenza che sceglie il canale libero professionale, l'Azienda prevede una serie di controlli, periodici e a campione, tesi a verificare la coerenza dell'ALPI con quanto disposto dal presente regolamento e dalla normativa vigente, secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Gli indici di attività che saranno alla base dei controlli sono:

- rapporto tra ALPI e attività Istituzionale, sia in termini di numero di prestazioni che di impegno orario per ogni singolo dirigente;
- verifica tra attività prenotata ed attività effettuata;
- rispetto della normativa vigente.

Fatto salvo quanto previsto in tema di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, il mancato rispetto delle norme generali di legge e contrattuali nonché del presente regolamento aziendale in materia di espletamento dell'ALPI, comporta, oltre alle sanzioni specifiche nonché l'applicazione di quanto stabilito in materia di responsabilità disciplinare dagli artt.55 e segg. D. Lgs 165 del 30.03.2001 e dagli artt.5 e segg. dei CC.CC.NN.LL. del 06/05/2010 dell'area della Dirigenza Medica, è dal Codice di Comportamento Aziendale .

ART. 15 - ASPETTI ETICI E COMPORTAMENTALI

Tutto il personale interessato allo svolgimento dell'attività in Libera Professione e Solvenza è chiamato al rispetto del codice deontologico, del Codice di Comportamento Aziendale, del PTPC (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione), PTTI (Piano Triennale della Trasparenza).

ART. 16- PAGAMENTO DEI COMPENSI

L'Azienda provvede mensilmente al pagamento delle prestazioni incassate nei due mesi precedenti, compatibilmente con le tempistiche di incasso e i termini di chiusura degli stipendi mensili, applicando le dovute trattenute.

ART. 17 - NORMA FINALE E DI RINVIO

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda ASP Golgi Redaelli per ottemperare a quanto previsto dalle norme sulla trasparenza e per informare tutti i dirigenti interessati all'effettuazione dell'attività libero professionale intramuraria.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia integralmente alle disposizioni vigenti contenute in Leggi nazionali e regionali e nei CC.CC.NN.LL. Resta inteso che il presente regolamento sarà modificato con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (ASP Golgi Redaelli e le Organizzazioni Sindacali aziendali) a seguito di evoluzioni normative.

TABELLE RIASSUNTIVE

Tab 1. Attività ambulatoriale presso gli spazi interni dell'azienda (art. 9)

Quota azienda comprensiva dei costi generali di gestione Ambulatoriale senza strumentazione e/o materiali	Percentuale al professionista
20% + 5% art 2 L. 189/12 da accantonare	75% (importo al lordo del 5% del Fondo SSN (art. 2 L. 189/2012)

Tab 2. Attività ambulatoriale presso gli spazi interni dell'azienda (art. 9)

Quota azienda comprensiva dei costi generali di gestione Ambulatoriale con strumentazione e/o materiali	Percentuale al professionista
30% + 5% art 2 L. 189/12 da accantonare	65% (importo al lordo del 5% del Fondo SSN (art. 2 L. 189/2012)

Tab 3. Prestazioni rese al domicilio del paziente (art. 10)

Quota azienda comprensiva dei costi generali di gestione	Percentuale al professionista
20% + 5% art 2 L. 189/12 da accantonare	75% (importo al lordo del 5% del Fondo SSN (art. 2 L. 189/2012)

Tab 4. Prestazioni rese presso gli studi autorizzati (art. 9)

Quota azienda comprensiva dei costi generali di gestione	Percentuale al professionista
15% + 5% art 2 L. 189/12 da accantonare	80% (importo al lordo del 5% del Fondo SSN (art. 2 L. 189/2012)

**Modello1: RICHIESTA DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
NEGLI AMBULATORI AZIENDALI**

Matricola	Cognome	Nome	Disciplina

Codice Prestazione	Descrizione prestazione	Tariffa	Apparecchiature utilizzate	Farmaci/Presidi medici utilizzati

Giorno	Dalle ore	Alle ore	Nr. posti
Lunedì			
Martedì			
Mercoledì			
Giovedì			
Venerdì			
Sabato			

‘Il richiedente è consapevole che lo svolgimento di tale attività LP deve avvenire al di fuori dell’orario di lavoro, sulla base di specifiche agende, nel rispetto degli orari e delle tariffe autorizzate. Il richiedente dichiara di conoscere e quindi osservare il regolamento aziendale dell’ALPI e che l’attività stessa non comporta un impegno orario o volume di attività superiore a quello assicurato ai compiti aziendali’

Data _____ e-mail _____ cell. _____ -

Il Professionista richiedente (timbro e firma) _____

La Direzione Medica (timbro e firma) _____

Parere favorevole

Parere sfavorevole

(il Direttore medico non è mai menzionato nel regolamento)

La Direzione Socio-Sanitaria (timbro e firma) _____

Parere favorevole

Parere sfavorevole

Modello 2: RICHIESTA DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE AL DOMICILIO DELL'UTENTE

Matricola	Cognome	Nome	Specialità

Codice Prestazione	Descrizione prestazione	Tariffa
05	Visita Domiciliare (prima visita)	
06	Visita Domiciliare (controllo)	

Data _____ e-mail _____ cell. _____ -

Il Professionista richiedente (timbro e firma) _____

La Direzione Socio-Sanitaria (timbro e firma) _____

Parere favorevole

Parere sfavorevole